

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI BASE

"ACCADEMIA ROMAGNA"

(C.F. 90015920409)



Il giorno 28 GIUGNO 1998 alle ore 21,00 in Cesena Via Savio n. 1700 si sono riuniti i sottoindicati cittadini:

cognome - nome	luogo e data di nascita	indirizzo	C.F.	professione
GIANNESSI ELIO	Cesena 10.07.1938	Via Orsini, 23 Cesena	GNN LEI 38L10C573W	pensionato
DELVECCHIO GLORIA	Cesenatico 01.07.1962	Viale Mazzoni, 15 Cesena	DLV GLR 62L41C574H	ceramista
PEDRELLI CINZIA	Cesenatico 26.05.1963	Via Sassari, 50/A Cesenatico	PDR CNZ 63E66C574K	impiegata
PRONTERA MARIA LUISA	Ruffano (LE) 12.09.1966	Via Casetti, 5 Cesena	PRN MLS 66P52H632I	impiegata
NADIANI NADIA	Cesena 01.05.1951	Via dei Fiori, 65 Cesena	NDN NDA 51E41H199X	logopedista

I presenti chiamano a presiedere il Sig. GIANNESSI ELIO che a sua volta nomina la Sig.ra DELVECCHIO GLORIA Segretario della riunione ed estensore del presente verbale.

Il Presidente ricorda che la presente riunione è stata convocata per dare forma pubblica alla Associazione "ACCADEMIA ROMAGNA" che è stata costituita di fatto ed agisce già dall'anno 01.11.1991.

A tal fine tra i presenti si conviene unitariamente che:

Punto 1.

Tramite i componenti è costituita in forma pubblica l'Associazione: "Accademia Romagna" con sede in Cesena Via Savio n. 1700, già esistente fin dal 1991.

Punto 2.

Sono da considerarsi soci fondatori a tutti gli effetti di legge i componenti l'attuale Consiglio Direttivo così composto:



GIANNESI ELIO	Presidente
DELVECCHIO GLORIA	Consigliere
PEDRELLI CINZIA	Consigliere
PRONTERA MARIA LUISA	Consigliere
NADIANI NADIA	Consigliere

Detto Consiglio sarà rinnovato alla normale scadenza conferitagli nell'assemblea generale dei soci.

Punto 3.

Lo Statuto sociale dell'Associazione, dopo ampia discussione, viene riconfermato in toto all'unanimità. Lo Statuto testè richiamato stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sono elettive, che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro, che è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, che la quota sociale non è trasmissibile e che in caso di scioglimento i beni comuni saranno destinati a finalità di utilità sociale.

Punto 4.

L'Associazione potrà aderire ad Enti e/o Associazioni di promozione sportiva, culturale, ricreativa.

Non essendovi altri punti all'ordine del giorno sui quali deliberare, il Presidente alle ore 22,00 scioglie l'Assemblea dei soci, previa lettura ed approvazione del presente verbale qui di seguito controfirmato:

IL SEGRETARIO

Gloria Delvecchio

IL PRESIDENTE

Elio Gianni

registrato a Cesena n. 16 LUG. 1998 N.° 4824 3
 Esatto £. 257.000 (€. Duecentocinquantesettemila)
 di cui per trascrizione £ _____
 e per I.N.V.I.M. £ _____

IL DIRETTORE



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE: "ACCADEMIA ROMAGNA"

Via Savio n. 1700 Comune di CESENA - Prov. Forli-Cesena
Codice fiscale: 90015920409



Art. 1

Costituzione e denominazione

E' costituita un'Associazione che assume la denominazione di "Accademia Romagna", ed ha sede nel Comune di Cesena. L'Associazione non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali, con divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 2

Scopi e attività

L'Associazione ha come fine istituzionale la diffusione della cultura intesa in ogni accezione, attraverso iniziative in campo artistico, letterario, musicale; la promozione della formazione sociale mediante un sano e proficuo impiego del tempo libero; la pratica di attività culturali, musicali, artistiche, ricreative, senza alcun fine di lucro.

Inoltre l'Associazione potrà:

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti culturali, ricreativi e sportivi con annesso verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, culturali, ricreative e assistenziali;
- b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci e familiari;
- c) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
- d) indire corsi pratici di formazione, meeting, mostre, manifestazioni artistiche e culturali.

L'Associazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali.

Art. 3

Soci

Il numero dei soci è illimitato e al Circolo possono aderire tutti coloro che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto. I soci hanno diritto di frequentare i locali del Circolo e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dal Circolo stesso.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. E' esclusa ogni limitazione in funzione delle temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto, per gli associati o partecipanti maggiori d'età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 4

Criteria di ammissione e esclusione dei soci

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Consiglio direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. La qualità di socio si perde per espulsione, recesso o decesso.

Con decisione adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, i soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) quando non ottemperino al presente statuto o alle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- c) quando in qualunque modo arrechino volontariamente danni morale o materiali al Circolo;
- d) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative.

In ogni caso, prima di procedere all'espulsione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Il recesso da parte dei soci avviene automaticamente qualora non venga rinnovata la quota associativa annuale.

Art. 5

Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per la svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) beni mobili ed immobili di proprietà;
- c) contributi, lasciti, donazioni, elargizioni, concesse senza condizioni che limitino l'autonomia del Circolo;
- d) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi ad associati o a terzi.
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

Le somme versate per le tessere non sono rimborsabili in nessun caso.

La quota o il contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il fondo comune non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° settembre ed il 31 agosto di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige entro il mese di novembre il rendiconto economico e finanziario e lo sottopone all'Assemblea dei soci.

Art. 6

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 7

L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci, può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente previa determinazione del Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata dal Presidente su richiesta motivata di 1/5 della base sociale; in quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile successivo, e adempie a questi compiti:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge all'occorrenza il Consiglio direttivo e il Collegio dei Probiviri;
- delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l'amministrazione ordinaria;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- approva annualmente un rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente;
- esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsioni adottate dal Consiglio direttivo.



Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria sono effettuate con avviso esposto presso la sede del Circolo almeno 20 giorni prima della data fissata. L'Assemblea straordinaria è convocata con avviso scritto recapitato al domicilio di ogni socio almeno 5 giorni prima della data fissata.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere: l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della prima e dell'eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, tranne nei casi di modifica dell'atto costitutivo, o dello statuto, o lo scioglimento dell'Associazione, per cui si richiede il voto favorevole di almeno il 70% dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti. L'elezione libera dagli organi amministrativi si basa sul principio del voto singolo (c.c. art.2532) e sulla sovranità dell'assemblea dei soci associati o partecipanti.

Per l'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Probiviri la votazione avviene di norma a scrutinio segreto. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro ed essere firmate da chi ha presieduto l'Assemblea e dal verbalizzante.

Le deliberazioni e i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Art. 8

Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici Consiglieri eletti fra i soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio, decadono dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

La riunione è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni riunione saranno sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e da un Consigliere e conservati agli atti. Il Consiglio direttivo deve:

- redigere i programmi delle attività previste dal presente statuto, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere il rendiconto economico e finanziario;
- formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- favorire la partecipazione dei soci all'attività del Circolo;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi di responsabili di Commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Art. 9

Il Presidente

Il Presidente nominato dal Consiglio direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, al membro più anziano.
Il Presidente cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 10
Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci tra i soci stessi e dura in carica 4 anni. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci o dagli Organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio direttivo o all'Assemblea.
Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli Organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Art. 11
Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 12
Rinvio

Per quanto non convenuto nel presente Statuto valgono le norme contenute nello Statuto nazionale ed eventualmente nel regolamento dei CRAS e in ogni caso si fa riferimento al codice civile ed alle altre norme di leggi vigenti in materia di associazionismo.

ALLEGATO N. 1
IL 16 LUG. 1998

REGISTRATO A CESENA
4824
MOD. 3
IL DIRETTORE

